

REGOLAMENTO (CE) N. 1238/97 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1997****recante misure transitorie relative alle modalità d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96 del Consiglio per quanto riguarda la firma dei contratti di trasformazione per la campagna 1997/1998**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26,visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽³⁾, e il regolamento (CE) n. 1169/97, del 26 giugno 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽⁴⁾, dispongono che i contratti di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 e all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96 devono essere conclusi da organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽⁵⁾ o a norma del regolamento (CEE) 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione ⁽⁷⁾, oppure da gruppi di produttori prericogniti a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96;

considerando che alcune associazioni di produttori hanno chiesto il riconoscimento a norma dell'articolo 11 del

regolamento (CE) n. 2200/96; che, in attesa della decisione dello Stato membro in proposito, tali associazioni non possono concludere contratti di trasformazione per la campagna 1997/1998; che appare opportuno autorizzarle, in via transitoria per questa prima campagna successiva all'attuazione della riforma dell'organizzazione comune dei mercati, a concludere i contratti di trasformazione; che, per quanto concerne i prodotti trasformati, le parti devono prevedere le conseguenze che comporterebbe il rigetto della domanda di riconoscimento da parte dello Stato membro; che per gli agrumi l'aiuto sarà concesso soltanto dalla data del riconoscimento dell'organizzazione dei produttori da parte dello Stato membro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Per la campagna 1997/1998, l'organizzazione di produttori che abbia chiesto il riconoscimento allo Stato membro in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 può concludere i contratti di trasformazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 504/97 e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1169/97.

Ai fini del pagamento degli aiuti all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 e all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, i contratti sono validi a decorrere dalla data del riconoscimento dell'organizzazione da parte dello Stato membro.

Nell'ambito del regolamento (CE) n. 504/97, le parti contraenti stabiliscono e si assumono le conseguenze di un eventuale rigetto della domanda di riconoscimento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.⁽²⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 49.⁽³⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 27. 6. 1997, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.